

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 970}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **LOSPINOSO SEVERINI**

Presentata il 19 ottobre 1972

Modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, e abrogazione degli articoli 18 e 19 dello stesso decreto, concernente l'attuazione del piano delle opere irrigue e degli acquedotti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, che riguarda l'attuazione dei provvedimenti previsti dal Piano regolatore generale degli acquedotti, prevede, all'articolo 13, che gli enti, i consorzi ed i comuni, sulla somma occorrente per l'esecuzione delle opere finanziate, devono sostenere l'onere della contribuzione del 30 per cento.

Fin dalla prima applicazione del decreto, in occasione dei primi finanziamenti, fu prospettata alle competenti autorità, da parte degli enti, maggiormente interessati, la necessità di apportare un correttivo al citato decreto, in quanto, per la nota situazione deficitaria degli enti, dei consorzi e dei comuni del Mezzogiorno, questi si sarebbero certamente trovati nella impossibilità di sostenere l'onere previsto, ma i voti fatti non trovarono accoglimento.

L'esperienza di questi primi anni di applicazione del decreto innanzi mentovato ha, però, confermato in pieno le preoccupazioni manifestate, mettendo in chiara evidenza la concreta difficoltà per gli enti in parola di recepire il 30 per cento che è a loro carico, con la conseguenza che i benefici della legge vengono di fatto frustrati.

L'insostenibilità della situazione attuale è stata più volte denunciata dal Consiglio di amministrazione dell'Acquedotto Pugliese, che è maggiormente interessato al delicato problema e che, ulteriormente, nella seduta del 22 luglio 1972, ha nuovamente formulato voti affinché gli organi competenti assumano l'iniziativa di pervenire ad una modifica della norma innanzi richiamata, facendo chiaramente intendere che, se a tanto non si dovesse provvedere, non si potrebbero utilizzare i finanziamenti che vengono predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, con le gravi conseguenze che da tale stato di cose deriverebbero.

Ritengo che la sede più adatta per discutere ed approfondire un problema così importante, che si inquadra fra i numerosi problemi riguardanti il tanto dibattuto tema dello sviluppo del Mezzogiorno, sia il Parlamento. Ecco perché sento il dovere di presentare una proposta di legge.

Occorre ancora una volta che il Parlamento riaffermi concretamente, senza disperdersi in discussioni, che, pur essendo utili, il più delle volte, ritardano la risoluzione dei problemi, la ferma e decisa volontà di risollevarlo il Mezzogiorno dalle secche in cui

si trova il faticoso cammino che sta compiendo per la sua rinascita, se è vero, com'è vero e come è da tutti riconosciuto, che le questioni riguardanti il Mezzogiorno costituiscono il problema centrale della vita della nostra nazione e che esse devono essere vagliate ed affrontate con grave preoccupazione, grande senso di responsabilità, convinzione e decisa volontà di portarle a soluzioni.

Il Mezzogiorno, e specialmente le regioni più depresse che di esso fanno parte, come la Regione di Basilicata, la Regione calabrese ed anche la Regione pugliese, hanno bisogno ancora di alcune essenziali infrastrutture che costituiscano il presupposto indispensabile per il loro sviluppo.

Tutti gli enti che operano nel Mezzogiorno, com'è risaputo, si dimenano in enor-

mi difficoltà di ordine finanziario ed hanno bilanci fortemente deficitari, per cui è impossibile che essi in tali bilanci, che con fatica si riescono a compilare con la sola previsione delle spese obbligatorie inerenti all'ordinaria amministrazione, data l'esiguità delle entrate, possono considerare stanziamenti straordinari e di grande entità, come quelli in esame.

Se si vuole, pertanto, che nel Mezzogiorno le opere vengano eseguite, è indispensabile cambiare sistema ed eliminare, per l'esecuzione delle opere stesse, la quota del 30 per cento posta a carico degli enti, per porla a carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, affido alla vostra sensibilità la proposta di legge, che trova fondamento in ragioni quanto mai obbiettive.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, è sostituito dal seguente:

« La spesa per le opere da eseguirsi nell'Italia meridionale, insulare e nelle zone depresse del centro-nord Italia, di cui al precedente articolo 13, compresa quella inerente alla progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo, è a totale carico dello Stato e deve essere prevista nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

L'emissione del decreto di concessione ha luogo dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dei progetti delle relative opere.

La somministrazione della somma di cui al finanziamento si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, con le forme previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed avrà luogo, fino alla concorrenza di nove decimi del loro ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del Genio civile.

Al pagamento dell'ultimo decimo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

Sono abrogati gli articoli 18 e 19 ».